

Allegato	A
Rep. n.	2626
Raccolta n.	6512

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi del combinato disposto della Legge 6 giugno 2016 n. 106 ed D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l'associazione di volontariato denominata

"CROCE D'ORO CESENA O.D.V." senza fini di lucro.

L'Associazione ha sede in Gambettola (FC), ai soli fini della registrazione del presente atto e senza che il cambiamento dello stesso nell'ambito del medesimo Comune comporti modifica di questo atto costitutivo e dell'allegato statuto, i comparenti dichiarano che l'indirizzo attuale dell'associazione è posto in Via Cecchino Maestri n.24.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

Scopi e finalità

L'Associazione che opera in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione e pluralismo a beneficio dell'intera collettività ispirandosi ai principi della solidarietà umana persegue finalità solidaristiche mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse

- sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale elencate nel presente articolo a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun

modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di Volontario. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 3 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

1. dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dai soci all'atto di costituzione dell'Associazione;
2. dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
3. da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
4. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento delle attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 4

Risorse economiche e Bilancio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi privati;
- c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) rendite patrimoniali;
- h) attività di fundraising, crowdfunding ed in via residuale a tutte le forme di sostegno previste dalla legge.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione nè all'atto del suo scioglimento.

E' fatto anche divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o

avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di amministrazione redige il bilancio ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Nei termini di cui sopra e qualora siano superati i limiti di cui all'art.14 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione dovrà anche redigere il Bilancio Sociale.

Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

Articolo 5

Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato, e non inferiore a quanto previsto dall'art. 32 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117. Possono essere soci dell'associazione, purché ne condividano gli scopi:

- le persone fisiche;
- le organizzazioni di volontariato;
- altri enti del terzo settore o altre associazioni senza scopo di lucro, nei limiti complessivi del 50% delle organizzazioni di volontariato socie.

Articolo 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Sono soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione a socio.

L'ammissione ad associato è deliberata dall'Organo di amministrazione entro 60 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'Organo di amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea dei soci.

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale entro 2 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- e) per inattività prolungata;
- f) per decesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta

dell'Organo di amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei termini previsti comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 7

Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- d) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari con la propria opera a favore dell'Associazione prestata secondo gli indirizzi degli organi direttivi

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a esaminare i libri sociali facendone apposita richiesta scritta indirizzata all'Organo di amministrazione, con possibilità di ottenerne copia.

Articolo 8

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Organo di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo

Articolo 9

L'Assemblea

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione hanno diritto al voto gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere

più di due deleghe. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente dell'Organo di amministrazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell'Organo di amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

In questi ultimi casi la convocazione dell'assemblea deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Organo di amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di amministrazione eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Organo di amministrazione. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno il 30% degli associati, intervenuti o rappresentati per delega; qualora non fosse raggiunta tale percentuale di presenza, trascorsa un'ora dall'orario fissato per la seduta, la seconda convocazione è comunque regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno voto.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.

Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti ed adottata a maggioranza degli intervenuti.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 10

Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, nominati dall'Assemblea dei soci. Il primo Organo di amministrazione è nominato con l'atto costitutivo. I membri dell'Organo di amministrazione rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti dell'Organo di amministrazione decada dall'incarico, l'Organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo di amministrazione, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nel caso decada oltre la metà dei membri dell'Organo di amministrazione, i restanti membri devono entro il termine di trenta giorni convocare l'Assemblea dei soci perché provveda alla nomina di un nuovo Organo di amministrazione. Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci all'atto della nomina, l'Organo di amministrazione elegge al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Al Organo di amministrazione spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio;
- c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci. L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano. L'Organo di amministrazione è convocato di regola ogni

mezzo e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni adunanza dell'Organo di amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 11

Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dal Organo di amministrazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Articolo 12

Organo di Controllo

L'Organo di controllo dell'Associazione è nominato dall'Assemblea dei soci ricorrendone i presupposti di legge di cui all'art.30 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, ovvero nel caso in cui la stessa lo ritenga opportuno. Se non monocratico, è composto da tre membri effettivi e due supplenti; l'unico membro, ovvero almeno un membro effettivo devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 e qualora non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale, l'Organo di Controllo esercita anche, la revisione legale dei conti; in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita, infine, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017 e attesta che il bilancio sociale, se redatto, sia conforme alle prescrizioni normative.

Partecipa alle riunioni dell'Organo di amministrazione e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 13

Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente Articolo 2.

Articolo 14
Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altro Ente del terzo settore, individuato dall'assemblea, previo parere dell'autorità preposta e comunque salvo diversa previsione di legge.

Articolo 15
Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., al codice civile e ad altre norme vigenti in materia.

F.to Tirinnanzi Claudio

" Tirinnanzi Roberto

" D'Altri Monica

" Laura Galli

" Michele Renato Fanara

" Cinzia Valentini

" Tonini Stefano

" Casadei Romina

" Ubalda Bonarota

" VINCENZO MINICHINI NOTAIO